
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 351196)

LEGGE REGIONALE 03 agosto 2017, n. 21

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1****"Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".**

1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali"", le parole: "*alle ore 22*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle ore 23*".

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2017, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 giugno 2017, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 luglio 2017, dove ha acquisito il n. 264 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 luglio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2017, n. 21.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” disciplina, tra l’altro, anche i procedimenti sui referendum consultivi regionali.

In particolare il comma 2 bis dell’articolo 15 della suddetta legge regionale prevede che nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi (o consultivi ai sensi del successivo articolo 26) le operazioni di voto si svolgano dalle ore 7 alle ore 22.

Ora, con il presente disegno di legge si prevede che le operazioni di voto si svolgano dalle ore 7 alle ore 23 come previsto dalla normativa nazionale (articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dalla recente legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum Consultivo sull’autonomia del Veneto””.

L’allineamento della chiusura delle operazioni di voto alle ore 23 anziché alle ore 22, consentirebbe l’abbinamento del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto con eventuali referendum consultivi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” (Referendum day).

Con l’articolo 1 del presente disegno di legge viene prevista la chiusura delle operazioni di voto alle ore 23 anziché alle ore 22 come precedentemente indicato.

L’articolo 2 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

Infine l’articolo 3 riguarda l’entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima commissione consiliare ha esaminato la proposta di legge nella seduta del 20 luglio 2017 approvandola a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario il consigliere Azzalin del gruppo Partito Democratico e il rappresentante della componente politica “Articolo 1 -Movimento democratico e progressista” del Gruppo Misto; si sono astenuti i consiglieri Zottis, Salemi e Sinigaglia del Partito Democratico.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

preme anzitutto illustrare, a beneficio dei colleghi consiglieri che non hanno partecipato ai lavori della Commissione competente, la motivazione del mio dissenso rispetto alla norma oggetto del dibattito consiliare. Ovviamente, non riguarda la questione dell’orario. Non vi è contrarietà su questo aspetto: si vuole fare una consultazione referendaria, allungando l’orario dalle attuali 22 alle previste 23, si è liberi di allungare i tempi, ma ritengo che dietro a questa consultazione allungata di un’ora ci stia un disegno, un preciso disegno: consentire di votare per due temi, molto diversi fra loro, nella stessa giornata utilizzando il veicolo, il traino del referendum sull’autonomia.

Preliminare questione è quella inerente alla normativa relativa applicabile ai due referendum, atteso che tanto il referendum consultivo sull'autonomia, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello Statuto della Regione del Veneto, quanto il referendum per la separazione, che è diverso dal punto di vista della disciplina rispetto al referendum per le fusioni, sulle quali venne votato un mio emendamento nella passata Legislatura che prevedeva l'abbattimento del quorum. In tal senso, per fornire alcuni esempi: molti dei comuni del bellunese che sono riusciti a completare il processo di fusione non vi sarebbero riusciti se fosse rimasta in vigore la vecchia norma, quella che stabiliva il quorum del 50%. Sappiamo che persino nelle amministrative in molti casi si fatica ad arrivare al 50%, figuriamoci in luoghi che hanno subito più di ogni altra parte del Veneto il processo di emigrazione da queste terre, raggiungere il 50% a volte è difficile per le stesse elezioni amministrative, figuriamoci per dei referendum relativi alle fusioni.

I referendum prima evocati ricadono nella disciplina del quorum di cui alla richiamata disposizione statutaria. In tali fattispecie dubito che si possa superare la disciplina statutaria in punto di valenza del raggiungimento del quorum e la conseguente validità o meno della consultazione. La differenza con la disciplina delle fusioni, è evidente: è lo Statuto stesso che ci fornisce un indirizzo nella misura in cui all'art.12, comma 1, lett.a) stabilisce l'incentivazione in via prioritaria delle fusioni. E' del tutto evidente che in tali casi, al fine di favorire i processi di fusione, pertanto in quel caso si può stare anche sotto il quorum. Nel caso dei due referendum consultivi non funziona così perché: ipotizziamo che domani mattina volessi raccogliere le firme per cancellare una norma, in questo caso sarebbe un referendum abrogativo, o volessi consultare su qualsiasi altra decisione la popolazione veneta, è evidente che il raggiungimento del quorum del 50% è un'arma di garanzia nei confronti di chi oggi governa la Regione.

In sostanza, non credo sia corretto sommare referendum che hanno tipologie profondamente diverse l'uno dall'altro, cioè non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma che potrebbero in presenza l'uno dell'altro raggiungere il quorum grazie all'effetto traino che in qualche modo potrebbero ottenere.

Quindi questa norma, apparentemente innocua, apparentemente anche giusta, nasconde in realtà – secondo me, ed è questo il motivo per il quale la contesto – un obiettivo che è contro Statuto attesa la funzione del quorum come sopra descritta. In tal senso, ribadisco con ulteriori esempi, nel solco del dibattito che vi fu sull'inserimento o meno del quorum, il quorum ha una funzione di garanzia: immaginiamo quali conseguenze potrebbero derivare dalla sottoposizione a referendum consultivo della questione riduzione delle ULSS. Ulteriormente, con riferimento al referendum abrogativo, cito l'unico esempio che abbiamo alle nostre spalle: un referendum del tipo fu celebrato sui buoni scuola e stravinsse il sì all'abrogazione di quel finanziamento, ma partecipò meno del 30% della popolazione. Quindi quella vittoria schiacciante del sì non valse a cancellare la norma, perché in qualche modo non si raggiunse il quorum richiesto.

Ultima considerazione che voglio fare, derivante anche dalla lettura della cronaca giornalistica odierna, connessa alla norma cui si riferisce la presente relazione di minoranza, riguarda il provvedimento votato qualche settimana fa e cioè il referendum sulla separazione di Mestre da Venezia. Vi ricorderete che citando la Costituzione avevo fatto notare che la Città Metropolitana non è casualmente inserita nella nostra Costituzione fra il livello della Provincia e il livello della Regione.

Siccome stiamo parlando della Città Metropolitana, quale è Venezia, ritengo che la scelta fatta dalla Giunta Zaia di indicare e individuare come perimetro, entro il quale il referendum si deve svolgere, il solo perimetro della città di Venezia, non chiarendo altri elementi che sono discendenti dall'entrata in vigore della legge Delrio, intervenuta successivamente alla richiesta di referendum, ma anteriormente rispetto alla valutazione di questo Consiglio. Su tale aspetto, riporto che i quotidiani odierni assumono che il Governo abbia posto un tema di legittimità sulla questione come, d'altra parte, ricordo che è pendente un ricorso del Sindaco metropolitano con il quale risulta sollevata la medesima questione posta dal Governo.

Il tema dunque è rilevante rispetto agli atti che la Giunta dovrà porre in essere, essendo infatti evidente che se per caso si ritenesse valida la posizione espressa dal sottoscritto e da altri colleghi consiglieri, e, adesso, anche dal Governo, risulta evidente che tale circostanza rischierebbe di trascinare l'indizione dei comizi e anche la tornata referendaria, con quale effetto sia in punto di responsabilità per danno erariale, che con riferimento agli aspetti amministrativi e rischio anche di trascinare l'eventuale aspetto amministrativo rispetto alla tornata elettorale, atteso che un volta convocati i comizi per due tornate elettorali, se ne decade una, non so cosa succeda sull'altra, almeno per il territorio veneziano, quello interessato.

Quindi si apre un problema interpretativo che mi piacerebbe in qualche modo comprendere: non è strettamente connesso a questa legge, ma sappiamo tutti che la motivazione con la quale è stata presentata questa proposta di legge è l'abbinamento con il referendum sull'autonomia.

Ultima considerazione: sono rimasto molto colpito da un atto della Giunta regionale il cui contenuto ho provveduto a segnalare al Corecom. Mi riferisco alla nota, inviata da un dirigente della Giunta regionale, per richiedere che ciascun dipendente, negli atti di normale amministrazione, di rapporto con i cittadini, debba indicare il logo con la data del referendum. Trovo questa cosa assolutamente fuori da quello previsto dal Piano per la Comunicazione presentato in Prima Commissione con riferimento all'elenco dei mezzi utilizzabili. In secondo luogo, è un modo, a mio parere, grave per qualificare quali dipendenti utilizzeranno il logo e quali no. Quindi dal punto di vista delle libertà sindacali e delle libertà dei lavoratori la trovo una cosa molto grave, oltre i limiti. Ulteriormente: trattasi di mail, certo, pubbliche, ma nel rapporto della pubblica Amministrazione con il cittadino. Allora forse il cittadino viene indotto a pensare che riceverà dei servizi dalla Regione se parteciperà e se voterà al referendum sull'autonomia, sapendo che, essendovi un quorum, il cittadino è anche libero di non partecipare (tra le opzioni c'è anche questa più volte utilizzata da tutti nel corso degli anni)?

Questa cosa mi sento di porla, l'ho già posta attraverso un atto di sindacato ispettivo, l'ho già posta con segnalazione al Corecom, però credo che si stia passando il segno. La Giunta è stata autorizzata, non con il mio voto, "not in my name"; questo Consiglio vi ha già autorizzato a spendere un miliardo delle vecchie lire per fare la pubblicità, usate quelle, evitando di intervenire sulle libertà costituzionalmente garantite ai dipendenti pubblici."

3. Note agli articoli

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'art. 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno.

2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 23.

2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e successive modificazioni.

2 quater. Nell'occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e strumentali